

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 29

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - CORRIAS - DERIU - GANAU - MELONI - MORICONI - PIANO - PISCEDDA.

il 28 giugno 2019

Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Col progressivo miglioramento della qualità della vita, l'uomo ha sempre più accentuato la tendenza a considerare gli animali come preziosi compagni di vita ai quali si possono rivolgere sentimenti di amore avendo la certezza della loro capacità di ricambiarli.

Ciò ha portato alla nascita dei "diritti degli animali", cioè di un insieme di disposizioni legislative che mirano alla protezione degli animali dai comportamenti umani e ne tutelano il benessere, con riferimento ad ogni aspetto del rapporto con l'uomo.

Da qui nasce l'esigenza di provvedere alla sepoltura o alla cremazione delle spoglie di animali domestici di proprietà, in quanto perdere l'animale che ha condiviso tanti anni della nostra vita è doloroso, ma quando accade è ancora più difficile la decisione di "come" e "dove" seppellirlo. Molto spesso prevale il "fai da te", proprio per mancanza di cimiteri dedicati e c'è chi, senza troppi scrupoli, getta l'animale nei cassonetti dei rifiuti o in discariche abusive. Chi ha un piccolo giardino lo sceglie come ultima dimora del proprio animale, altri abusivamente lo seppelliscono nei parchi o nelle campagne. Si tratta, comunque, sempre di manovre furtive, in quanto la normativa attuale considera i nostri amici animali deceduti "materia ad alto rischio ambientale" e parla di "raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale", vietando quindi il loro seppellimento in luoghi non autorizzati.

La presente proposta di legge regionale, mira a dettare disposizioni volte a disciplinare la sepoltura delle spoglie di animali domestici da affezione, e si compone di undici articoli.

L'articolo 1 riguarda le finalità della legge, ovvero assicurare una degna sepoltura agli animali domestici ma tutelando l'ambiente e la salute della comunità.

L'articolo 2 definisce il profilo degli animali da compagnia o d'affezione.

L'articolo 3 stabilisce quali spoglie animali possono essere destinate ai cimiteri e le condizioni per la loro inumazione.

L'articolo 4 prevede l'istituzione e la localizzazione dei cimiteri.

L'articolo 5 stabilisce la necessità della presenza del Registro delle sepolture, utile ai fini di verifica e controllo da parte delle autorità competenti.

L'articolo 6 ha per oggetto lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali in caso di disseppellimento.

L'articolo 7 riguarda la cessione dell'attività e la dismissione del cimitero.

L'articolo 8 disciplina la raccolta e il trasporto delle spoglie.

L'articolo 9 contiene le norme di attuazione.

L'articolo 10 è la norma finanziaria.

L'articolo 11 contiene l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. Al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute della comunità, la presente legge disciplina le modalità per l'attivazione ed il funzionamento di cimiteri per animali d'affezione.

Art. 2

Definizione degli animali d'affezione

1. Per animali da compagnia o d'affezione si intende: ogni animale tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini riproduttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, ad esempio il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione.

Art. 3

Spoglie animali destinate ai cimiteri

1. Nei cimiteri per animali d'affezione possono essere inumate le spoglie e accolte le ceneri degli animali di cui all'articolo 2.

2. L'inumazione è consentita a condizione che un apposito certificato medico-veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria e sulla base delle vigenti disposizioni statali e comunitarie (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria)).

Art. 4

Istituzione e localizzazione dei cimiteri

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del Codice civile, limitato ai cimiteri per salme. I cimiteri per animali d'affezione, qualora siano realizzati e gestiti da enti pubblici, questi ultimi possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione da associazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali, previa stipula di apposita convenzione con le associazioni medesime. L'autorizzazione comunale disciplina le modalità di erogazione dei servizi.

2. L'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione è soggetta ad autorizzazione del comune competente per territorio, secondo le procedure definite da apposito regolamento di attuazione, previo parere rilasciato dalla competente Area socio-sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. I cimiteri sono localizzati in zona giudicata idonea individuata dal comune nell'ambito della pianificazione urbanistica.

Art. 5

Registro delle sepolture

1. Il gestore del cimitero per animali d'affezione compila apposito registro su cui sono annotati i dati dell'animale, le generalità del proprietario, la data di accettazione, il punto di inumazione o di dispersione, se si tratta di ceneri disperse, la data di inumazione o di dispersione, estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione.

2. Il registro di cui al comma 1, è sempre a disposizione per ogni eventuale verifica e o controllo da parte delle autorità competenti.

Art. 6

Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali sono gestiti ai sensi del regolamento n. 1069/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), e successive modifiche ed integrazioni. Fatte salve le violazioni di natura penale, le violazioni al presente articolo comportano sanzioni previste dal decreto legislativo 1° ottobre 2012, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009).

Art. 7

Cessazione dell'attività e dismissione
del cimitero

1. La comunicazione di cessazione dell'attività e dismissione del cimitero è indirizzata allo Sportello unico attività produttive e per l'edilizia (SUAPE).

Art. 8

Raccolta e trasporto spoglie

1. Il trasporto delle spoglie animali, se eseguito dai proprietari, rispetta i principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE), su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

2. Ai cimiteri per animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità.

3. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo n. 508 del 1992.

Art. 9

Norme di attuazione

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta del competente assessore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le sanzioni e le modalità tecniche e operative di attuazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori dei cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni della presente legge.

Art. 10

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 11

Entrata in vigore

1 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).